

PATRIZIATO DI BRISSAGO



REGOLAMENTO

PATRIZIALE

Edizione 2022

REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI BRISSAGO

INDICE

<u>TITOLO I</u>	NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONE INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO	
Art. 1	Definizione e scopo	pag. 5
Art. 2	Altri enti	pag. 5
Art. 3	Costituzione	pag. 5
Art. 4	Sigillo	pag. 5
<u>TITOLO II</u>	BENI PATRIZIALI	
Capo I	Amministrazione	
Art. 5	Pubblico concorso	pag. 5
Art. 6	Contributo fuocatico	pag. 6
Capo II	Modi di godimento	
Art. 7	In generale	pag. 6
Art. 8	Deposito rifiuti, divieto	pag. 6
Art. 8	Tasse	pag. 6
Art. 9	Deposito rifiuti, divieto	pag. 6
Art. 10	Costruzioni, divieto	pag. 6
Art. 11	Godimento di non patrizi	pag. 7
Art. 12	Altri affitti e criteri	pag. 7
Art. 13	Utilizzo di strade e sentieri Lavoro comune	pag. 7
Art. 14	Lavoro comune	pag. 7
<u>TITOLO III</u>	ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO	
Capo I	Generalità	
Art. 15	Organi	pag. 7
Capo II	L'Assemblea patriziale	
Art. 16	Composizione	pag. 7

Art. 17	Attribuzioni	pag. 7
Art. 18	Luogo e giorno.....	pag. 8
Art. 19	Rinvio.....	pag. 8
Art. 20	Ufficio presidenziale.....	pag. 8
Art. 21	Compiti del Presidente.....	pag. 8
Art. 22	Scrutatori	pag. 8
Art. 23	Verbale	pag. 9
Art. 24	Sistema di voto.....	pag. 9
Art. 25	Discussioni e votazioni	pag. 9
Art. 26	Messaggi e rapporti	pag. 9
Art. 27	Interpellanza	pag. 9
Art. 28	Mozione	pag. 10
Art. 29	Pubblicità.....	pag. 10

Capo III L'Ufficio patriziale

Art. 30	Composizione	pag. 10
Art. 31	Luogo.....	pag. 10
Art. 32	Convocazione delle sedute, direzione	pag. 10
Art. 33	Votazioni.....	pag. 11
Art. 34	Validità delle risoluzioni	pag. 11
Art. 35	Verbale, contenuto, approvazione.....	pag. 11

Norme varie

Art. 36	Obbligo di discrezione	pag. 11
Art. 37	Ispezione e rilascio estratti	pag. 11
Art. 38	Tasse di cancelleria	pag. 10
Art. 39	Lavori e forniture	pag. 11

Capo IV I dipendenti del Patriziato

Art. 40	Spese non preventivate.....	pag. 11
Art. 41	Requisiti	pag. 12
Art. 42	Incompatibilità.....	pag. 12
Art. 43	Doveri di servizio.....	pag. 12
Art. 44	Compiti in generale, in particolare.....	pag. 12

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 45	Emolumenti.....	pag. 12
Art. 46	Stipendio dei dipendenti	pag. 12
Art. 47	Diarie ed indennità per missioni	pag. 13

Capo V Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 48	Diritto di firma, pagamenti, riscossionipag.	13
Art. 49	Contipag.	13
Art. 50	Commissione gestionepag.	13

Altre funzioni

Art. 51	Presidente.....pag.	13
Art. 52	Commissioni specialipag.	13

Capo VI Contravvenzioni

Art. 53	Ammontare della multapag.	14
---------	---------------------------------	----

TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

Art. 54	Ordinanze.....pag.	14
Art. 55	Convenzionipag.	14
Art. 56	Mandati di prestazioni.....pag.	14

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 57	Ordinamento patrizialepag.	14
Art. 58	Entrata in vigore, diramazionepag.	15
Art. 59	Abrogazionepag.	15

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI BRISSAGO DEL 29 MARZO 2022

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

Art. 1 Definizione e scopo (art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è **PATRIZIATO DI BRISSAGO**

Il territorio del Patriziato di Brissago si estende sulla giurisdizione territoriale del Comune di Brissago, i confini sono definiti dalla misurazione catastale ufficiale e riportati a RF.

Art. 2 Altri enti (Art. 2 LOP)

Il Patriziato, di cui all'art. 1, non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3 Costituzione (Art. 3 LOP)

Il Patriziato di Brissago, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 6774 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 30, porta l'iscrizione "Patriziato di Brissago" e nel suo centro l'effigie di San Giorgio che uccide il drago.



TITOLO II BENI PATRIZIALI

Capo I Amministrazione

Art. 5 Pubblico concorso (Art. 12 cpv. 3 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera di Fr. 10'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 6 Contributo fuocatico

Ogni fuoco patrizio è chiamato al versamento del contributo fuocatico annuale, stabilito in:

	Min.	Max.
- Persone singole:	Fr. 20.--	Fr. 35.--
- Nucleo familiare:	Fr. 40.--	Fr. 70.--
- Sostenitore attivo:	a partire da Fr. 100.-	

La crescita, lo sviluppo e la conservazione del territorio patriziale non sono soggetti ad alcun tributo ma, grazie al contributo volontario, ogni cittadino patrizio può esprimere la propria volontà di appartenenza, partecipando attivamente alla vita del Patriziato.

Il Patriziato pubblicherà annualmente la lista dei sostenitori attivi dell'anno precedente.

L'Ufficio patriziale stabilirà l'ammontare del contributo annuo tramite ordinanza.

Il Patriziato può offrire agevolazioni a coloro che hanno effettuato il versamento della tassa patriziale che saranno definite dall'Amministrazione patriziale.

Capo II Modi di godimento**Art. 7 In generale (Art. 28 cpv. 1 LOP)**

Sul territorio patriziale è possibile far erba, fieno e strame, nonché raccogliere legna secca, per proprio uso e consumo.

È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale, previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

Il pascolo e altre forme di godimento sono soggette ad autorizzazione e sottostanno a specifiche disposizioni regolamentate.

Tutti i cittadini patrizi possono partecipare al godimento nei limiti consentiti dalla LOP e dal presente regolamento.

Il godimento in comune è pure concesso:

- alle famiglie non patrizie, domiciliate nel Comune di Brissago;
- alle famiglie ticinesi o di altri cantoni con beni sul territorio del Comune di Brissago;
- alle condizioni fissate dal presente regolamento.

Art. 8 Tasse (Art. 28 cpv. 2 LOP)

Per il godimento dei beni patriziali sono prelevate tasse entro i seguenti parametri:

- godimento di pascolo da Fr 1.-- a Fr 20.-- per capo/anno;
- godimento di bosco da Fr 2.-- a Fr 50.-- al mc;
- godimento di infrastrutture e terreni da Fr 50.-- a Fr 10'000.-- annui.

Le stesse sono fissate mediante ordinanza. Possono essere concesse deroghe globali in determinate fasce del territorio.

Art. 9 Deposito rifiuti, divieto

È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero, riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 10 Costruzioni, divieto

È vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

Art. 11 Godimento di non patrizi (Art. 28 cpv. 3 LOP)

I non Patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei Patrizi.

Art. 12 Altri affitti e criteri

Gli affitti concernenti l'utilizzo di altri beni patriziali saranno stabiliti da appositi contratti scritti o convenzioni.

Gli affitti verranno stabiliti secondo le condizioni di mercato e nell'esclusivo interesse dell'ente patriziale.

Il godimento di infrastrutture è disciplinato da appositi regolamenti d'uso.

Art. 13 Utilizzo di strade e sentieri

L'utilizzo delle strade e dei sentieri di proprietà patriziale è concesso nello stato in cui si trovano.

L'Ufficio patriziale può ordinare la chiusura fino a quando le condizioni non siano ristabilite per:

- a) assicurare l'esecuzione di lavori;
- b) ragioni di sicurezza;
- c) forza maggiore;
- d) garantire il rispetto di leggi federali o cantonali.

Le reti viarie forestali riconosciute come tali dal Cantone e l'utilizzo sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 14 Lavoro comune (Art. 21 LOP)

Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio il Patriziato può prevedere l'organizzazione di una o più giornate di lavoro comune.

Il Patriziato non preleva quote per coloro che non partecipano alla giornata di lavoro comune ma può offrire forme di riconoscimento ai partecipanti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO**Capo I Generalità****Art. 15 Organi (Art. 64 LOP)**

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo II L'Assemblea patriziale può deliberare**Art. 16 Composizione (Art. 67 LOP)**

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 17 **Attribuzioni (art. 68 LOP)**

L'Assemblea, per scrutinio popolare, elegge i membri dell'Ufficio Patriziale e il Presidente.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari.
- g) autorizza l'Ufficio Patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio Patriziale, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- l) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato;
- n) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 18 **Luogo e giorno (Art. 77 lett. a LOP)**

Le Assemblee hanno luogo di regola nella sala del Consiglio Comunale di Brissago.

La prima Assemblea ordinaria ha luogo l'ultimo martedì feriale del mese di marzo e la seconda Assemblea ordinaria l'ultimo martedì feriale di novembre.

L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune.

Art. 19 **Rinvio**

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.

Art. 20 **Ufficio presidenziale (Art. 72a e 77 lett. b LOP)**

All'inizio della prima Assemblea annuale, il Presidente uscente dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due Patrizi. L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente, che sta in carica un anno, e due scrutatori.

Art. 21 Compiti del presidente

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 22 Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 23 Verbale (Art. 76 e 77 lett. c LOP)

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 24 Sistema di voto (Art. 77 lett. d LOP)

L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota voto per appello nominale o per voto segreto.

Art. 25 Discussioni e votazioni (Art. 77 lett. d LOP)

Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Votazioni, Procedimento

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari:

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

- b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

- c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 26 **Messaggi e rapporti (Art. 77 lett. e/f LOP)**

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 27 **Interpellanza (Art. 77 lett. g LOP)**

Ogni Patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 28 **Mozione (Art. 77 lett. g LOP)**

Ogni Patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una Commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 29 **Pubblicità (Art. 77 lett. h LOP)**

Oltre ai Patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo III **L'Ufficio Patriziale****Art. 30** **Composizione (Art. 81 LOP)**

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

Art. 31 **Luogo (Art. 94 lett. a LOP)**

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala del palazzo comunale.

Art. 32 **Convocazione delle sedute, direzione (art. 94 lett. b LOP)**

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana. L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

a) ogni qualvolta lo reputa necessario

b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 33 **Votazioni** (Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 34 **Validità delle risoluzioni**

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 35 **Verbale, contenuto, approvazione** (Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Art. 36 **Obbligo di discrezione** (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espresse durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 37 **Ispezione e rilascio estratti** (art. 94 lett. f. LOP)

In materia d'ispezione di atti e di rilascio di estratti è applicabile da gennaio 2013 per i Patriziati quanto stabilito dalla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011.

Art. 38 **Tasse di cancelleria**

Per il rilascio di atti, documenti estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 39 Lavori e forniture (Art. 12 e 15 LOP)

L'appalto di lavori, forniture e prestazioni di servizio deve avvenire secondo i disposti della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del relativo Regolamento d'applicazione del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP).

Art. 40 Spese non preventivate (Art. 93a LOP)

L'Ufficio patriziale può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 5'000.--

Capo IV I dipendenti del Patriziato**Art. 41 Requisiti**

Il Patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.

È richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio.

Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate unitamente al bando di concorso all'albo patriziale.

Art. 42 Incompatibilità**Per carica:**

I dipendenti del Patriziato non possono assumere la carica di Membro dell'Ufficio patriziale, né far parte della Commissione della gestione; fa eccezione la funzione di Segretario quando è svolta da un membro dell'Ufficio patriziale.

Art. 43 Doveri di servizio

I dipendenti e il personale avventizio devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti alla carica.

Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 44 Compiti in generale, in particolare**Il segretario:**

il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

In particolare, il segretario:

a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;

b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;

c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 45 Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- Presidente Fr. 400.--
- vice presidente Fr. 100.--
- membro Fr. 100.--

Art. 46 Stipendio dei dipendenti

Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario da un minimo di Fr. 2'000.-- ad un massimo di Fr. 5'000.--
- contabile da un minimo di Fr. 500.-- ad un massimo di Fr. 2'000. --

Lo stipendio è fissato al momento dell'assunzione sulla base dei requisiti richiesti dalla funzione, tenendo conto della preparazione o esperienza professionale di rilievo.

Oneri sociali:

Nei limiti delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla legge sull'AVS – AI – IPG – AD e alla Legge sulla previdenza professionale e al pagamento di relativi contributi e quote.

Art. 47 Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per impegni inferiori alla mezza giornata Fr. 20.--
- b) per mezza giornata Fr. 50.--
- c) per una giornata Fr. 100.--
- d) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo V Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione**Art. 48 Diritto di firma, pagamenti, riscossioni (art. 111 LOP)**

Il segretario e il contabile hanno diritto di firma collettiva con il Presidente o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti e di deposito.

Art. 49 Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 50 Commissione gestione (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La Commissione della gestione nominata per il quadriennio, si compone di 3 membri e di 2 supplenti.

La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.

Altre funzioni**Art. 51 Presidente**

Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente.

Convocazione

La Commissione è convocata dall'Ufficio patriziale con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Votazione

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione

I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

Art. 52 Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri.

Capo VI Contravvenzioni**Art. 53 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)**

L'Ufficio patriziale sanziona con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia stabilito da leggi federali o cantonali, viene fissata tenendo conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, fino ad un massimo di Fr. 10'000.-.

TITOLO IV REGOLAMENTO PER ORDINANZE - CONVENZIONI**Art. 54 Ordinanze**

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'Albo patriziale per un periodo di 30 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle previste dal presente regolamento.

Art. 55 Convenzioni (Art. 128a LOP)

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 56 Mandati di prestazioni (Art. 128b LOP)

Il Patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- a) la prestazione e le modalità esecutive,
- b) i mezzi finanziari,
- c) i controlli,
- d) diritti e obblighi reciproci,
- e) durata, facoltà di revoca.

Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti LOP.

Il mandato deve essere adottato dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.

Art. 57 Ordinarmento patriziale

Per tutto quanto non disposto nel presente ordinamento patriziale fa stato la Legge organica patriziale (LOP), il relativo Regolamento d'applicazione, nonché il Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 58 Entrata in vigore, diramazione

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.
Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 59 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 20.05.1997 e successive modifiche.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 29 marzo 2022.

PER L'ASSEMBLEA PATRIZIALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Claudio Jelmoni

Fausto Beretta

GLI SCRUTATORI:

Gael Chiappini

Geo Gallotti

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il 31.05.2022